

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2509 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2022

che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023

[notificata con il numero C(2022) 9109]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, finlandese, francese, inglese, irlandese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'immissione in libera pratica nell'Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad assegnare le quote alle imprese.
- (3) Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso.
- (4) La determinazione delle quote assegnate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve assicurare che le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 siano rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione ⁽²⁾. Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l'assegnazione dovrebbe contemplare anche la produzione e l'importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini.
- (5) La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2023 intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2023 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi ⁽³⁾, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2023.
- (6) Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, in conformità alle relazioni annuali da presentare in applicazione del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

⁽¹⁾ GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).

⁽³⁾ GU C 104 del 4.3.2022, pag. 46.

